

ASSISTENTI E CONSULENTI ECCLESIASTICI

Significato e compiti del loro ruolo all'interno delle associazioni e delle organizzazioni scolastiche

I sacerdoti che, per incarico del vescovo, sono chiamati a svolgere il loro servizio all'interno delle varie realtà aggregative laicali e delle organizzazioni di ispirazione cristiana vengono designati con termini diversi, a seconda della particolare fisionomia che ciascuna di esse presenta. Si parla, ad esempio, di 'assistente ecclesiastico', 'consulente ecclesiastico', 'assistente spirituale', 'consigliere spirituale', 'cappellano'.

In questa riflessione mi occupo della figura del sacerdote che è chiamato a svolgere il suo servizio all'interno di quelle aggregazioni e organizzazioni che operano nel campo dell'educazione e, in particolare, della scuola.

Varietà delle realtà aggregative e loro denominazioni

I testi di riferimento necessari per comprendere il significato e la fisionomia specifica delle varie **associazioni dei fedeli** sono diversi¹. Nella Nota Pastorale della CEI *Le Aggregazioni laicali nella Chiesa* si afferma che "è vasta la tipologia delle molteplici forme aggregative. La stessa terminologia, con la quale sono identificate, è abbastanza varia e non sempre è intesa allo stesso modo. L'esortazione *Christifideles laici* parla di 'associazioni, gruppi, comunità e movimenti'². Nell'ambito scolastico si trova, ad esempio, l'*Associazione Italiana Maestri Cattolici*, il *Movimento Studenti Azione Cattolica*, l'*Associazione Genitori* ecc..

La FISM, da questo punto di vista, presenta un profilo particolare. Essa, infatti, si presenta a livello locale (provinciale) come una Associazione di scuole dell'infanzia e, a livello nazionale e regionale, come una Federazione di associazioni provinciali. In quanto tale, essa può rientrare tra le "**Organizzazioni di ispirazione cristiana**", di cui si parla espressamente nella Nota Pastorale appena citata³.

Le **aggregazioni dei fedeli laici** "sono segni 'della ricchezza e della versatilità delle risorse che lo Spirito del Signore Gesù alimenta nel tessuto ecclesiale' (*Christifideles laici*, 3,1). La fedeltà al medesimo Spirito esige, di conseguenza, che tutte convergano nella comunione ecclesiale: in essa trovano la loro origine, la principale ragione d'essere e la più autentica finalità"⁴.

¹ Sono da citare soprattutto:

- Concilio Vaticano II, Decreto sull'apostolato dei laici *Apostolicam actuositatem* (in particolare i nn. 23-25);
- Pontificio Consiglio per i Laici, *I sacerdoti nelle associazioni dei fedeli. Identità e missione* (1981);
- CEI: Commissione episcopale per l'apostolato dei laici, *Criteri di ecclesialità dei gruppi, movimenti ed associazioni* (Nota Pastorale, 1981);
- Giovanni Paolo II, *Christifideles laici* (Esortazione apostolica, 1988);
- CEI: Commissione episcopale per l'apostolato dei laici, *Le aggregazioni laicali nella Chiesa* (Nota Pastorale, 1993).

² n. 2.

³ "Particolare fisionomia assumono le associazioni ecclesiali di animazione cristiana delle realtà temporali, il cui impegno specifico è la pastorale sociale. Distinte da queste sono le 'organizzazioni di ispirazione cristiana', nelle quali i fedeli laici, interpretando le diverse situazioni culturali, professionali, sociali e politiche, agiscono in nome proprio, come cittadini, guidati dalla coscienza cristiana. Alla luce e con la forza della fede, essi operano nelle realtà temporali sotto la propria responsabilità personale o collettiva, per farle crescere secondo le prospettive di un autentico umanesimo plenario" (n. 3).

⁴ *Le aggregazioni laicali nella Chiesa*, introduzione.

La normativa canonica

Nel Codice ha trovato piena accoglienza il diritto per tutti i fedeli di associarsi e di tenere riunioni per finalità ecclesiali; esso detta le norme che, “mentre riconoscono la libertà che spetta ai gruppi associativi, li sollecitano a tener conto dell’indole ecclesiale del loro operare, che deve realizzarsi sempre nella comunione della Chiesa”⁵.

“Riguardo al modo di costituzione, alle finalità e al rapporto che si instaura tra l’associazione e l’autorità ecclesiastica, il Codice opera una distinzione tra **associazioni private di fedeli senza specifica rilevanza giuridica nell’ordinamento canonico della Chiesa**;

associazioni private di fedeli in vario modo riconosciute dall’autorità ecclesiastica con o senza personalità giuridica;

associazioni pubbliche di fedeli”⁶.

Le prime hanno il diritto di chiedere alla Chiesa particolari autenticazioni e autorizzazioni; se, però, non avvertendone l’esigenza, non chiedono per la loro iniziativa una specifica rilevanza giuridica nell’ordinamento canonico, esse hanno comunque il dovere di vivere la comunione nella Chiesa.

Nei confronti delle **secondo**, “l’autorità ecclesiastica, su loro libera richiesta, opera un provvedimento idoneo a riconoscere la loro rilevanza giuridica. Il primo atto in tal senso è la presa visione degli Statuti... Lo stesso Codice prevede che un’associazione privata possa essere *lodata o raccomandata* dall’autorità ecclesiastica. In tal modo essa riceve, per così dire, una accresciuta credibilità ecclesiastica di fronte ai soci... Questi atti, però, pur essendo di alto valore ecclesiale, non mutano la natura delle singole associazioni: il loro agire non impegna che la responsabilità delle associazioni stesse. Ciò nonostante, esse rimangono soggette alla vigilanza dell’autorità ecclesiastica”⁷.

Infine, per quanto riguarda **le associazioni pubbliche**, queste sono costituite in “persona giuridica pubblica”, agiscono “in nome della Chiesa, ossia in favore di scopi ed utilizzando mezzi che impegnano in modo immediato la responsabilità dell’autorità ecclesiastica per il bene pubblico della Chiesa. Per tale motivo all’autorità ecclesiastica competono sulle associazioni pubbliche poteri di intervento e di vigilanza più ampi di quelli previsti per le associazioni private”⁸.

Con riferimento a quanto appena richiamato, è opportuno richiamare il caso specifico che riguarda la FISM, la quale, tra le realtà associative che si occupano della scuola ispirandosi ai valori cristiani, ha una particolare consistenza e diffusione in tutto il territorio nazionale. Le condizioni e le modalità che hanno accompagnato il suo sorgere fanno comprendere il particolare legame che essa ha con la Chiesa. Con una lettera del 30 ottobre 1973, l’allora Segretario Generale della CEI (mons. E. Bartoletti) richiamava l’attenzione dei vescovi italiani sulla “nota” che l’Ufficio della CEI per la Pastorale Scolastica aveva preparato in ordine alla fase operativa di costituzione della Federazione Italiana Scuole Materne. In tale “nota” il direttore mons. Placido M. Cambiaghi (vescovo) affermava tra l’altro che l’Ufficio “con l’approvazione della Segreteria della CEI, ha deciso di avviare concretamente il processo di costituzione della Federazione Italiana Scuole Materne”. Nelle “Conclusioni operative del convegno nazionale per la costituzione della federazione italiana scuole materne” (Roma, 28-29 dicembre 1973), a firma di sua Ecc.za mons. Cambiaghi si richiamava che una delle conclusioni operative era la seguente: “Accettazione unanime a che tutto il lavoro da farsi in questo periodo provvisorio fino alla costituzione formale e democratica della federazione e dei suoi organi statutari sia svolto in stretta collaborazione e sotto la

⁵ *Le aggregazioni laicali nella Chiesa*, n. 22.

⁶ *Ibidem*, n. 24.

⁷ *Ibidem*, n. 26.

⁸ *Ibidem*, n. 28.

guida dell'Ufficio per la Pastorale Scolastica della CEI". Finalmente la Federazione veniva giuridicamente costituita con atto notarile il giorno **1 marzo 1974**, "in ottemperanza a quanto deliberato nel Convegno Nazionale del 28-29 dicembre 1973 promosso dall'Ufficio per la Pastorale Scolastica della Conferenza Episcopale Italiana" (dall'atto costitutivo). Tra i firmatari compaiono il direttore e il vicedirettore dell'Ufficio per la Pastorale Scolastica della CEI: rispettivamente sua Ecc.za mons. P.M. Cambiaghi e d. G. Rovea.

La presenza del sacerdote nelle aggregazioni laicali

Quanto appena richiamato va tenuto presente per comprendere il significato e il ruolo del sacerdote all'interno delle aggregazioni laicali di fedeli e delle organizzazioni di ispirazione cristiana.

La Nota Pastorale *Le aggregazioni laicali nella Chiesa* afferma che "discernere e riconoscere nelle realtà aggregative il segno del soffio dello Spirito che arricchisce la Chiesa con doni sempre nuovi, è compito che spetta anzitutto ai Pastori. La prima responsabilità è dei *Vescovi*... Associato al ministero del Vescovo è quello dei *Presbiteri*. Anche ad essi... competono la *scoperta* di carismi, ministeri, uffici, vocazioni e forme di vita: il *giudizio* circa la loro autenticità, da offrire al Vescovo e alla autorità che li ha nominati; l'*accoglienza* cordiale e senza pregiudizi; la *promozione* e il *coordinamento* in vista di riportare tutto e tutti alla unità nella verità e nella carità. In realtà la cura pastorale verso le aggregazioni laicali, nell'ambito sia diocesano che sopradiocesano, si esprime prevalentemente attraverso la loro opera. **Il ministero dei Presbiteri nelle realtà aggregative, quali assistenti o consulenti ecclesiastici, è di essere artefici di comunione, educatori nella fede, testimoni di Dio, apostoli di Gesù Cristo, ministri dell'Eucaristia e della vita sacramentale, guide e maestri spirituali**"⁹.

Secondo il Codice di diritto canonico, per le associazioni pubbliche di fedeli è previsto che si nomini, da parte della competente autorità ecclesiastica, "il cappellano o l'assistente ecclesiastico"; invece, "l'associazione privata di fedeli può scegliere liberamente, se lo desidera, un consigliere spirituale fra i sacerdoti che esercitano legittimamente il ministero nella diocesi; tuttavia colui che è scelto deve avere la conferma dell'Ordinario del luogo"¹⁰.

Per quanto riguarda le associazioni e le organizzazioni scolastiche, **i sacerdoti ai quali è affidata una specifica cura pastorale al loro interno vengono designati con il termine di assistenti o (come nel caso della FISM) consulenti ecclesiastici**. Di norma, i primi sono sacerdoti che operano nelle associazioni pubbliche ed è l'autorità ecclesiastica che procede, anche in maniera del tutto autonoma, a nominarli; **i consulenti sono, invece, sacerdoti che l'associazione privata 'può scegliere liberamente', se lo desidera, salva poi la necessità di avere la conferma da parte dell'Ordinario del luogo**. Alla luce di quanto sopra richiamato, sembra comunque giustificato considerare congiuntamente in un'unica riflessione il ruolo dell'assistente e del consulente ecclesiastico.

Assistente/consulente ecclesiastico: identità e compiti

In senso generale, alla luce dei richiami del magistero precedentemente citati, il sacerdote che opera all'interno delle associazioni e organizzazioni cristiane impegnate nell'ambito scolastico è presente formalmente come *pastore*; da ciò deriva che la sua competenza è fondamentalmente di carattere pastorale, anche se è naturalmente possibile, anzi auspicabile, che possa avere qualche

⁹ Ibidem, nn. 46-47.

¹⁰ Codice di diritto canonico, can. 324 § 2.

competenza specifica connessa con i compiti propri della scuola¹¹. La Chiesa intende salvaguardare ciò che è specifico e caratteristico della figura del sacerdote, il quale è chiamato ad essere vicino ad ogni fedele o gruppo di fedeli offrendo soprattutto quel servizio di comunione che è tipico del presbitero nella Chiesa. **Da questo punto di vista si può affermare che, nell'ambito di un'associazione, egli non ne è formalmente membro come lo sono tutte le altre persone che ne fanno parte, ciascuna con il suo compito specifico¹²; egli è piuttosto presente con un compito di 'consulenza', 'assistenza', 'vigilanza', 'collegamento' (tra l'associazione e il vescovo).** E' l'espressione di una modalità concreta di servizio che la Chiesa vuole offrire all'associazione per facilitare il raggiungimento di quelle finalità che essa, sotto la guida dei propri responsabili, autonomamente si prefigge di raggiungere.

Coerentemente con quanto appena affermato, nella Nota Pastorale *Le aggregazioni laicali nella Chiesa* si raccomanda che "i presbiteri siano attenti alla modalità propria del loro specifico servizio all'interno delle associazioni di fedeli. In quanto partecipano alla missione del Vescovo nei riguardi di una determinata aggregazione, **la loro presenza e il loro ministero derivano dal Vescovo** e non sono affatto legittimati dalla aggregazione stessa: diversamente verrebbe trasformato in delega un ministero che, invece, per sua natura è dono di Cristo alla Chiesa, destinato al bene di tutta la comunità"¹³.

Sempre a proposito della 'intenzionalità pastorale' che caratterizza la presenza del sacerdote nelle aggregazioni laicali, anche il Decreto conciliare sull'apostolato dei laici *Apostolicam actuositatem* è molto chiaro. In esso, infatti, leggiamo: "*Siano scelti con diligenza sacerdoti dotati delle qualità necessarie e convenientemente formati per aiutare i laici in speciali forme di apostolato. Coloro che si dedicano a questo ministero, una volta ricevuta la missione dalla Gerarchia, la rappresentano nella loro azione pastorale; favoriscano le opportune relazioni dei laici con la Gerarchia stessa, sempre aderendo fedelmente allo spirito e alla dottrina della Chiesa; consacrino se stessi ad alimentare la vita spirituale e il senso apostolico delle associazioni cattoliche ad essi affidate; le assistano con il loro sapiente consiglio nella loro operosità apostolica e ne favoriscano le iniziative. Instaurando un continuo dialogo con i laici studino attentamente quali siano gli accorgimenti per rendere più fruttuosa la loro azione apostolica; promuovano lo spirito d'unione all'interno dell'associazione medesima, come pure fra essa e le altre*"¹⁴.

Volendo, in definitiva, riassumere sinteticamente l'identità e i compiti dell'assistente e del consulente ecclesiastico, a partire da quanto affermato nei testi del magistero precedentemente citati¹⁵ e senza mai dimenticare che il ruolo del sacerdote assumerà un profilo originale in rapporto alla fisionomia specifica di ogni associazione, si può affermare che esso è collegato ad una triplice finalità¹⁶.

¹¹ Anche le parole che mons. D. Tettamanzi rivolse alla FISM in occasione di un Convegno tenuto anni fa a Reggio E. sottolineano questo aspetto. Egli infatti auspicava che la Federazione cogliesse "in modo adeguato ai tempi la fecondità del... legame con la Chiesa... innanzitutto nella direzione di un'intenzionalità pastorale, che deve essere responsabilmente garantita all'interno della FISM dalla figura e dall'opera del consulente ecclesiastico, ai tre livelli (nazionale, regionale, provinciale), in armonia e partecipazione attiva e responsabile con i grandi obiettivi della Chiesa italiana, che si riconducono ad una fede più convinta, più responsabile, più matura e pertanto una fede capace di rinnovare la vita, soprattutto a partire dalle sue essenziali radici culturali a cominciare dalla scuola materna".

¹² Questo a prescindere da quanto può essere previsto dallo Statuto di una particolare associazione circa l'eventuale coinvolgimento del sacerdote per quanto riguarda la sua partecipazione e il suo inserimento nelle responsabilità di governo dell'associazione stessa (ad esempio: l'essere membro di diritto del Consiglio direttivo, avere il diritto di voto).

¹³ n. 47.

¹⁴ n. 24.

¹⁵ v. nota 1.

¹⁶ La FISM già nel 1981 aveva diffuso delle "Indicazioni dei criteri per la scelta dei consulenti ecclesiastici e dei compiti loro affidati in sede provinciale e regionale". Tali Indicazioni, pur non essendo state formalmente approvate dall'Ufficio per la Pastorale Scolastica della CEI, furono ritenute dall'allora direttore mons. G. Rovea "utili orientamenti interni alla FISM" (lettera del 29 gennaio 1981). "I compiti specifici previsti per il consulente ecclesiastico ai livelli provinciale e regionale per la pastorale nella scuola materna e nella FISM" erano i seguenti:

1. "Rappresentare i Vescovi nell'ambito regionale o provinciale in tutto quanto attiene alla scuola materna...

Facilitare l'incontro con il Signore

“Scopo del servizio sacerdotale è sempre di rendere possibile l'incontro tra il Signore e ogni cristiano o la comunità, incontro che opera la salvezza”: così si esprime il Pontificio Consiglio per i Laici¹⁷. Nello stesso documento si sottolinea ancora che “soprattutto e dappertutto, il lavoro del sacerdote dovrà consistere nell'annunciare il Vangelo e nell'amministrare i sacramenti”¹⁸; “l'assistente ecclesiastico deve introdurre tutti i membri dell'associazione alla realtà misteriosa e affascinante della presenza di Dio”¹⁹. Anche Giovanni Paolo II, rivolgendosi agli assistenti ecclesiastici, così si esprime: “Siate... in seno a queste associazioni artefici di comunione, educatori nella fede, testimoni dell'assoluto di Dio, veri apostoli di Gesù Cristo, ministri della vita sacramentale, specialmente dell'Eucaristia, animatori spirituali...”²⁰.

In rapporto a questo obiettivo fondamentale è facile comprendere quanto viene affermato nel documento *I sacerdoti nelle associazioni dei fedeli*, dove si dice che l'assistente ecclesiastico “garantisce la dimensione religiosa delle motivazioni e dei fini dell'associazione”²¹. Dato che stiamo parlando di scuola e dato che riteniamo la dimensione religiosa parte integrante di ogni proposta educativa, si può senz'altro affermare che uno degli aspetti ai quali l'assistente e il consulente ecclesiastico devono riservare particolare attenzione è proprio la dimensione religiosa dell'educazione scolastica. Quando poi si tratta della scuola cattolica, vanno ricordate le parole dei vescovi, i quali affermano che “dimensione particolarmente importante del progetto educativo della Scuola Cattolica è l'educazione cristiana e, specificamente, l'insegnamento della religione. Tale dimensione è qualificante per l'identità della Scuola Cattolica”²². Da questo punto di vista, il sacerdote presente nell'associazione può offrire un contributo prezioso perché sia assicurata l'ispirazione cristiana alla proposta culturale della scuola cattolica²³, dato che proprio questo rende originale tale proposta e giustifica l'esistenza della scuola cattolica.

Essere artefice di unità

-
2. Raggiungere i Vescovi su una corretta impostazione del lavoro in questo specifico settore di pastorale e con loro formulare direttive pastorali di carattere orientativo...
 3. I consulenti dovranno avere per norma di non sostituirsi ai laici, ma dovranno rispettarne l'autonomia operativa e la competenza specifica...
 4. I consulenti dovranno preoccuparsi perché le Federazioni formulino un programma volto alla formazione, all'aggiornamento, di tutte le educatrici...
 5. Un compito del tutto particolare affidato al consulente... è quello di seguire da vicino e con la massima discrezione i lavori di quanti si impegnano nella scuola materna, in modo che i ruoli dei genitori, dei laici, non si confondano con quelli delle educatrici, delle religiose e dei sacerdoti...
 6. Il Consulente a qualsiasi livello si ponga deve essere in condizioni da intrattenere cordiali e positivi rapporti con tutti i componenti la comunità direttamente interessata dalla realtà della scuola materna... senza interferire od agire autonomamente dalla organizzazione della FISM, presente sul territorio”.

¹⁷ *I sacerdoti nelle associazioni dei fedeli. Identità e missione* (n. 5.1).

¹⁸ *Ibidem*, n. 5.2.

¹⁹ *Ibidem*, n. 7.4.

²⁰ Giovanni Paolo II, *Discorso agli assistenti ecclesiastici delle Organizzazioni Internazionali Cattoliche*, L'Osservatore Romano 14 dicembre 1979, p. 1.

²¹ Pontificio Consiglio per i Laici, *ibidem*, n. 7.5.

²² Conferenza Episcopale Italiana, *La scuola cattolica, oggi, in Italia*, n. 22.

²³ Appare comunque non corretto pensare che spetti al sacerdote il ruolo di ‘garante’ dell'ispirazione cristiana di una scuola cattolica. A tale riguardo si deve, infatti, ricordare quanto affermato dalla Sacra congregazione per l'Educazione Cattolica nel documento *La scuola cattolica*: “Se l'autorità gerarchica ha la missione di vigilare sull'ortodossia dell'insegnamento religioso e sull'osservanza della morale cristiana nella Scuola Cattolica, è compito di tutta la comunità educativa assicurare nella pratica i caratteri distintivi che ne fanno un ambiente di educazione cristiana. Una responsabilità particolare grava sui genitori cristiani che affidano ad essa i loro figli... Un ruolo non meno importante spetta agli insegnanti stessi nella salvaguardia e promozione della missione specifica della Scuola Cattolica, in particolare per quanto riguarda l'atmosfera cristiana che deve permeare l'insegnamento e la vita della scuola. In caso di difficoltà o conflitti concernenti l'autentico carattere cristiano della Scuola Cattolica, l'autorità gerarchica può e deve intervenire” (n. 73).

Nei testi del magistero si sottolinea ripetutamente che l'assistente e il consulente ecclesiastico sono chiamati a promuovere l'unità e la comunione: sia dell'associazione al suo interno come pure dell'associazione con la Chiesa. Il documento del Pontificio Consiglio per i Laici lo sottolinea con molta chiarezza; vi leggiamo infatti: "In quanto 'artefice di unità', l'assistente ecclesiastico ha la missione di aiutare l'associazione che gli è affidata ad approfondire la propria consapevolezza di essere membro della Chiesa... L'assistente promuove anche l'unità in seno alle associazioni – tra i membri e le sezioni locali e nazionali... Egli si sforza di far prendere coscienza all'associazione degli orientamenti pastorali della Chiesa come pure dei compiti e delle principali preoccupazioni dei pastori cui si ispirerà per determinare i suoi programmi e le sue attività, vegliando a che l'associazione si inserisca nella pastorale organica secondo le sue caratteristiche e i suoi fini propri... L'assistente ecclesiastico è 'artefice di unità' anche quando aiuta altri responsabili della pastorale della Chiesa (si tratti di sacerdoti, laici o membri di consigli pastorali, sul piano parrocchiale o diocesano) a conoscere meglio la natura, gli obiettivi e le attività delle associazioni ad analizzare in comune le diverse esperienze realizzate. Perciò, egli cerca, in collaborazione con gli altri, di creare una comunità tra le associazioni e i pastori della Chiesa e di stabilire un dialogo regolare e fiducioso tra questi e i responsabili delle associazioni"²⁴.

Anche nella Nota Pastorale *Le aggregazioni laicali nella Chiesa* si insiste su questo aspetto. Si invitano, infatti, i sacerdoti affinché "siano disposti non soltanto ad aiutare il loro [dei laici] inserimento nelle diverse strutture di partecipazione, ma pure a favorire, per la loro parte, l'unità in seno alle aggregazioni. Siano in tutto artefici di unità, adoperandosi perché si sviluppino e si conservi un dialogo abituale e fiducioso, tra i responsabili delle realtà aggregative e i Vescovi, aiutando i responsabili della pastorale a meglio conoscerle e ad apprezzarle"²⁵.

Allo scopo di favorire nei membri delle aggregazioni laicali e delle organizzazioni di ispirazione cristiana la consapevolezza della necessità della comunione ecclesiale, sarà opportuno che il sacerdote tenga presenti i "criteri di ecclesialità"²⁶.

Favorire la spiritualità degli educatori cristiani

Fa parte del servizio del sacerdote all'interno di una associazione anche l'impegno a favorire il senso apostolico dell'associazione stessa, aiutare i membri a vivere la loro presenza nella scuola come un esercizio concreto di carità: la 'carità della verità', come si esprime s. Agostino. Un testo di riferimento importante a tale riguardo può essere il documento della Congregazione per l'Educazione Cattolica: *Il laico cattolico testimone della fede nella scuola* (1982).

Ancora una volta, inoltre, è bene sottolineare come questa attenzione a curare la spiritualità dell'operatore scolastico abbia un significato tutto particolare in riferimento alla scuola cattolica, dove sono previsti requisiti specifici per coloro ai quali viene affidata una responsabilità educativa²⁷.

La realizzazione concreta del ruolo di assistente/consulente ecclesiastico

Il ruolo è un modo strutturato di partecipazione alla vita sociale. Facendo riferimento al sacerdote che è chiamato a ricoprire il ruolo di assistente o consulente all'interno di

²⁴ Ibidem, n. 7.1.

²⁵ n. 48.

²⁶ Vedi in proposito:

- CEI: Commissione episcopale per l'apostolato dei laici, *Criteri di ecclesialità dei gruppi, movimenti ed associazioni* (Nota Pastorale, 1981);
- Giovanni Paolo II, *Christifideles laici* (Esortazione apostolica, 1988): n. 30.

²⁷ Il Codice di diritto canonico precisa: "L'istruzione e l'educazione nella scuola cattolica deve fondarsi sui principi della dottrina cattolica; i maestri si distinguono per retta dottrina e per probità di vita" (can. 803 § 2).

un'aggregazione laicale, si può dire che il suo ruolo è la modalità con cui si definisce e si organizza il suo servizio pastorale.

Per cogliere in modo preciso il significato del termine 'ruolo', può essere utile un breve e sobrio richiamo di quanto insegna la psicologia sociale in proposito. Si distinguono quattro significati del termine:

- aspettative del ruolo: sono le 'regole del gioco'; esprimono quanto ci si attende da chi occupa una determinata posizione all'interno di un gruppo o un'associazione. Esse sono generalmente definite nei testi ufficiali, i quali prescrivono il profilo dell'operato di chi ha una determinata responsabilità;
- concezione del ruolo: è il quadro che una determinata persona – nel nostro caso: un dato assistente o consulente – si fa del proprio ruolo;
- accettazione del ruolo: le persone a volte amano il proprio ruolo, a volte sono piuttosto indifferenti, a volte lo sopportano e a volte lo rifiutano, sia dal punto delle aspettative degli altri, sia da quello della propria concezione;
- adempimento del ruolo: ciò che una persona concretamente fa del ruolo che le è stato assegnato dipende da tutte le predette condizioni. Se, da una parte, le aspettative sono definite e uniformi (in linea di massima), le variazioni che si producono nelle diverse concezioni, nei diversi gradi di accettazione e in tutti i relativi tratti e caratteristiche della personalità modificano sostanzialmente l'eventuale adempimento del ruolo. Nella misura in cui sono chiaramente definite le aspettative del ruolo, colui che vi si adegua e le rispetta tenderà a sostenere la struttura istituzionale di una determinata associazione; nella misura in cui, invece, una persona ridefinisce in nuovi termini il ruolo e/o lo avversa, essa può creare turbamento o conflittualità all'interno del gruppo. Sarebbe semplicistico considerare il soggetto nel primo caso un 'conservatore' e, nel secondo, un rivoluzionario, ma ciò non toglie che la sua presenza all'interno di un'associazione abbia significati assai differenti nei due casi.

Venendo al tema che qui interessa, si possono fare due considerazioni. Anzitutto, le aspettative del ruolo dell'assistente e del consulente ecclesiastico sono sufficientemente precisate nei testi del magistero; d'altra parte, però, si tratta - ed è difficile immaginare che possa essere diversamente - di indicazioni piuttosto generali, che non prescrivono in modo dettagliato i comportamenti attesi da parte di ciascun assistente o consulente. Anche gli Statuti delle associazioni non scendono nel concreto nell'esplicitare ciò che ci si attende da queste figure, limitandosi di norma a precisare dal punto di vista formale le modalità della loro presenza all'interno degli organismi associativi.

In secondo luogo, il ruolo dell'assistente e del consulente ecclesiastico non può essere descritto in astratto, ma occorre tenere presenti le condizioni concrete entro le quali esso deve essere svolto. A questo proposito si possono citare le seguenti: la crescente diminuzione del clero, che comporta a volte un sovraccarico di incombenze e responsabilità per i sacerdoti, compresi coloro ai quali è affidata la responsabilità di assistente o consulente; la situazione di crisi in cui versano le associazioni, con la conseguenza a volte che la scarsità delle persone disponibili comporta che alcuni membri siano 'obbligati' ad assumersi responsabilità che di per sé non competono loro; la riflessione teologica, che porta a ripensare il compito e le responsabilità specifiche delle diverse vocazioni nella Chiesa.

E' naturale immaginare, inoltre, che le situazioni siano molto diverse sia tra un'associazione ed un'altra, sia all'interno di una stessa associazione tra una diocesi e un'altra. Se a tutto ciò si aggiunge che, come ognuno può facilmente constatare, ciascuno di noi si trova in definitiva a fare, nella sua vita, ciò in cui maggiormente riesce ed ha successo, è naturale pensare che vi possa essere concretamente il rischio che il ruolo di assistente o consulente ecclesiastico sia esercitato a volte in forme non pertinenti o comunque inadeguate, privando in tal modo un'associazione dell'apporto specifico che ciascuno è chiamato ad offrire.

Condizioni per un efficace esercizio del ruolo di assistente/consulente ecclesiastico

La possibilità che l'assistente e il consulente ecclesiastico possano essere una presenza significativa all'interno di un'associazione dipende da alcune *condizioni*, che si possono così riassumere:

- essere interiormente interessato al tema dell'educazione e disponibile a conoscere e ad aggiornarsi sui vari temi educativi-scolastici, considerati in prospettiva cristiana, per poter così offrire un servizio adeguato all'interno di un'associazione che si occupa di scuola;
- disporre di tempo sufficiente per essere concretamente presente nei momenti importanti della vita associativa ed essere capace di mettersi in atteggiamento di ascolto per cogliere il significato dei vari problemi e gli obiettivi specifici dell'associazione. Ciò permette di entrare sempre più nello spirito dell'associazione stessa e fa sì che i suoi interventi non siano avvertiti come astratti, lontani dalle problematiche concrete dell'associazione e quindi poco incisivi;
- chiara consapevolezza dei compiti e delle responsabilità connessi con il suo ruolo di assistente o consulente ecclesiastico, così da poter interagire in maniera ordinata e rispettosa con tutti i membri dell'associazione ("Operando... al servizio di associazioni o di movimenti laicali, siano [i presbiteri] attenti e rispettosi della identità dei fedeli laici e della loro indole secolare"²⁸);
- sufficiente capacità di porsi in relazione di autentico ascolto e dialogo con le persone (tenendo conto che, come più volte è stato ricordato, il sacerdote ha soprattutto una responsabilità in ordine alla comunione all'interno dell'associazione) e disponibilità alla collaborazione.

Modalità concrete di esercizio del ruolo di assistente/consulente ecclesiastico

Si possono infine richiamare alcune modalità concrete e più significative di presenza e di collaborazione dell'assistente e del consulente ecclesiastico:

- momenti formativi particolari (momenti di preghiera, celebrazioni, ritiri ed esercizi spirituali, impegni di carità...);
- contributi di riflessione (orali e scritti) su qualche tema particolare;
- assolvimento di qualche incombenza o incarico specifico che, connessi con il suo ruolo specifico, gli possono venire affidati dall'associazione;
- interessamento a qualche problema specifico o situazione concreta che richiedano anche una particolare sensibilità pastorale (ad esempio: situazioni conflittuali tra l'associazione e l'autorità ecclesiastica; la situazione di un insegnante di scuola cattolica che si presenti problematica in rapporto ai requisiti previsti per chi insegna in tale scuola; la chiusura o l'apertura di una scuola cattolica).

L'assistente/consulente ecclesiastico nazionale

Quanto finora esposto vale per tutti coloro che svolgono il ruolo di assistenti e di consulenti ecclesiastici all'interno di aggregazioni laicali o organizzazioni di ispirazione cristiana che si occupano della scuola, anche se naturalmente non si possono mai ignorare particolari situazioni connesse a situazioni contingenti.

Un accenno particolare, però, deve essere fatto al ruolo dell'assistente o del consulente ecclesiastico nazionale, in quanto esso presenta qualche aspetto e responsabilità specifici, che possono essere sinteticamente così richiamati:

²⁸ *Le aggregazioni laicali nella Chiesa*, n. 48.

- assicurare un raccordo costante tra l'associazione e gli organismi della CEI che si occupano della scuola e dell'educazione;
- incontrare i vescovi e le conferenze episcopali regionali per riflettere con loro sui problemi specifici legati alla presenza dell'associazione nella regione e nelle singole diocesi;
- essere presente e collaborare all'interno degli organismi associativi a carattere nazionale;
- incontrare periodicamente e tenere i collegamenti con gli assistenti e i consulenti ecclesiastici diocesani o regionali;
- partecipare ad incontri e iniziative di carattere nazionale non solo su temi specifici legati alla propria associazione, ma anche su temi e problemi scolastici di carattere generale;
- essere disponibile per offrire il proprio contributo alle realtà associative locali;
- favorire un collegamento con le varie realtà aggregative, presenti in Italia, che si occupano della scuola;
- mantenere un dialogo con gli organismi rappresentativi degli ordini religiosi che operano nel campo dell'educazione.

C o n c l u s i o n e

Al termine di queste riflessioni, è opportuno infine fare due considerazioni.

Anzitutto, è importante che l'autorità ecclesiastica competente – di norma i vescovi – tenga presente l'invito del concilio affinché “siano scelti con diligenza sacerdoti dotati delle qualità necessarie e convenientemente formati per aiutare i laici in speciali forme di apostolato”²⁹. L'attuale scarsità del clero può rappresentare a volte un serio ostacolo per l'individuazione di questi sacerdoti, ma ciò non toglie che si abbia comunque a cuore il servizio pastorale da assicurare alle varie realtà aggregative. In qualche caso, come ad esempio quando si tratta di realtà diocesane di piccole proporzioni, si può ovviare a questo problema individuando un sacerdote al quale affidare una responsabilità che non si limita soltanto alla propria diocesi ma anche a diocesi vicine.

In secondo luogo, è utile riprendere un ultimo pensiero dalla Nota Pastorale *Le aggregazioni laicali nella Chiesa*, dove si auspica che “a loro volta le aggregazioni desiderino ed accolgano effettivamente e di buon grado la presenza del Presbitero per ciò che egli è e per il suo ministero. Siano consapevoli che, situate anch'esse ‘nel quadro complessivo delle relazioni Chiesa-mondo, devono sostenere la testimonianza individuale dei propri membri con il loro vivo legame all'evento salvifico e alla sua permanente celebrazione. La loro esistenza e, più ancora, la realizzazione dei loro fini dipendono quindi dalla presenza di colui che ha la missione ufficiale di attuare con le parole e con gli atti la salvezza per mezzo di Cristo’ (*I sacerdoti nelle associazioni di fedeli*, prefazione)”³⁰.

Aldo Basso

²⁹ *Apostolicam actuositatem*, n. 25.

³⁰ n. 49.

RIELABORAZIONE

“I compiti specifici previsti per il consulente ecclesiastico ai livelli provinciale e regionale per la pastorale nella scuola materna e nella FISM” erano i seguenti:

1. “Rappresentare i Vescovi nell’ambito regionale o provinciale in tutto quanto attiene alla scuola materna...
2. Raggiungere i Vescovi su una corretta impostazione del lavoro in questo specifico settore di pastorale e con loro formulare direttive pastorali di carattere orientativo...
3. I consulenti dovranno avere per norma di non sostituirsi ai laici, ma dovranno rispettarne l’autonomia operativa e la competenza specifica...
4. I consulenti dovranno preoccuparsi perché le Federazioni formulino un programma volto alla formazione, all’aggiornamento, di tutte le educatrici...
5. Un compito del tutto particolare affidato al consulente... è quello di seguire da vicino e con la massima discrezione i lavori di quanti si impegnano nella scuola materna, in modo che i ruoli dei genitori, dei laici, non si confondano con quelli delle educatrici, delle religiose e dei sacerdoti...

*Facilitare l’incontro con il Signore Essere artefice di unità Favorire la spiritualità
degli educatori cristiani Condizioni per un efficace esercizio del ruolo di assistente/consulente
ecclesiastico*

- essere interiormente interessato al tema dell’educazione e disponibile a conoscere e ad aggiornarsi sui vari temi educativi-scolastici, considerati in prospettiva cristiana, per poter così offrire un servizio adeguato all’interno di un’associazione che si occupa di scuola;
- disporre di tempo sufficiente per essere concretamente presente nei momenti importanti della vita associativa ed essere capace di mettersi in atteggiamento di ascolto per cogliere il significato dei vari problemi e gli obiettivi specifici dell’associazione. Ciò permette di entrare sempre più nello spirito dell’associazione stessa e fa sì che i suoi interventi non siano avvertiti come astratti, lontani dalle problematiche concrete dell’associazione e quindi poco incisivi;
- chiara consapevolezza dei compiti e delle responsabilità connessi con il suo ruolo di assistente o consulente ecclesiastico, così da poter interagire in maniera ordinata e rispettosa con tutti i membri dell’associazione (“Operando... al servizio di associazioni o di movimenti laicali, siano [i presbiteri] attenti e rispettosi della identità dei fedeli laici e della loro indole secolare”³¹);
- sufficiente capacità di porsi in relazione di autentico ascolto e dialogo con le persone (tenendo conto che, come più volte è stato ricordato, il sacerdote ha soprattutto una responsabilità in ordine alla comunione all’interno dell’associazione) e disponibilità alla collaborazione.

Modalità concrete di esercizio del ruolo di assistente/consulente ecclesiastico

- momenti formativi particolari (momenti di preghiera, celebrazioni, ritiri ed esercizi spirituali, impegni di carità...);
- contributi di riflessione (orali e scritti) su qualche tema particolare;
- assolvimento di qualche incombenza o incarico specifico che, connessi con il suo ruolo specifico, gli possono venire affidati dall’associazione;

³¹ *Le aggregazioni laicali nella Chiesa*, n. 48.

- interessamento a qualche problema specifico o situazione concreta che richiedano anche una particolare sensibilità pastorale (ad esempio: situazioni conflittuali tra l'associazione e l'autorità ecclesiastica; la situazione di un insegnante di scuola cattolica che si presenti problematica in rapporto ai requisiti previsti per chi insegna in tale scuola; la chiusura o l'apertura di una scuola cattolica).

L'assistente/consulente ecclesiastico regionale

- assicurare un raccordo costante tra l'associazione e gli organismi della CEL che si occupano della scuola e dell'educazione;
- incontrare i vescovi per riflettere con loro sui problemi specifici legati alla presenza dell'associazione nella provincia e nelle singole diocesi;
- essere presente e collaborare all'interno degli organismi associativi a carattere nazionale;
- incontrare periodicamente e tenere i collegamenti con gli assistenti e i consulenti ecclesiastici diocesani;
- partecipare ad incontri e iniziative di carattere nazionale non solo su temi specifici legati alla propria associazione, ma anche su temi e problemi scolastici di carattere generale;
- essere disponibile per offrire il proprio contributo alle realtà associative locali;
- favorire un collegamento con le varie realtà aggregative regionale che si occupano della scuola;
- mantenere un dialogo con gli organismi rappresentativi degli ordini religiosi che operano nel campo dell'educazione.